

3. CONSEGUIMENTO E MANTENIMENTO DELL'ATTESTATO DI QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE

3.1 LA QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE

3.1.1 L'A.I.PRO.S. Associazione Italiana Professionisti della Sicurezza, al fine di rendere sempre più visibile la professionalità degli operatori nel settore della sicurezza, rilascia ai Soci l'attestato di qualificazione professionale, in appresso indicato con "ATTESTATO DI QUALIFICAZIONE".

3.1.2 L'attestato di qualificazione viene rilasciato dall'Associazione ai propri iscritti in qualità di Socio onorario o ordinario che ne facciano richiesta e che siano in possesso dei requisiti previsti al successivo punto 3.4.

3.1.3 Con il rilascio dell'attestato di qualificazione, l'A.I.PRO.S. intende fornire un'adeguata risposta all'esigenza di assicurare visibilità ai propri associati, mediante diretta comunicazione al mercato delle professionalità presenti nell'Associazione.

Il rilascio dell'attestato di qualificazione ha lo scopo di:

- a) massimizzare il livello qualitativo professionale dei Soci;
- b) dare le massime garanzie all'utente (Cliente) sotto il profilo della prestazione professionale che può produrre un'opera, un servizio, un prodotto;
- c) rendere competitivo il sistema delle molteplici professioni destinate a confrontarsi sulla base delle offerte provenienti dal mercato comunitario.

3.1.4 Non possono essere rilasciati attestati di qualificazione professionale per posizioni e/o attività per le quali disposizioni legislative vigenti già indicano requisiti e/o modalità obbligatorie. (A titolo esemplificativo, e non esaustivo, è perciò tassativamente non riconducibile alla presente disciplina il rilascio di attestati e/o qualificazioni relativi alla Legge 46/1990 e al D.M. 22.01.2008, n. 37, all'abilitazione per la redazione di progetti finalizzati al rilascio di C.P.I. (ex L. 818/84).

3.1.5 Il rilascio di un attestato di qualificazione non sostituisce né supera eventuali necessarie licenze o autorizzazioni amministrative per l'esercizio di attività comunque sottoposte a regimi regolamentati da leggi dello Stato.

3.1.6 Gli ambiti professionali di riferimento sono tassativamente ed esclusivamente individuati in:

- a) anticrimine (*security*),
- b) antincendio,
- c) sicurezza sul lavoro (*safety*),
- d) ambiente.
- e) protezione dei dati personali;
- f) continuità operativa (*business continuity*).

3.1.7 L'attestato di qualificazione può essere rilasciato per i seguenti profili specifici, anche in combinazione tra di loro, comunque attinenti al singolo ambito professionale di riferimento:

- a) analisi e valutazione del rischio, studi e ricerche scientifiche,
- b) pianificazione, organizzazione e/o gestione della sicurezza aziendale,
- c) pianificazione, organizzazione e/o gestione dell'emergenza,
- d) produzione e/o distribuzione di sistemi e/o apparecchiature,
- e) progettazione e/o verifica e/o collaudo di sistemi,
- f) realizzazione e/o manutenzione di sistemi e/o impianti,
- g) pianificazione, organizzazione e/o gestione di investigazioni e/o servizi di sicurezza privata,

- h) pianificazione, organizzazione e/o gestione di servizi di pronto intervento o di vigilanza privata,
- i) formazione e/o addestramento,
- l) trasporto di valori; trasporto di merci e/o sostanze pericolose.

Il Comitato di Qualificazione, ai sensi di quanto stabilito al successivo paragrafo 3.2.3, provvede alla definizione di diversi profili, per fattispecie particolari non rientranti nell'elencazione che precede o per limitazione delle stesse.

3.2 COMITATO DI QUALIFICAZIONE

3.2.1 Nell'A.I.PRO.S. è istituito il Comitato di Qualificazione, che cura tutte le attività relative e derivanti dall'attribuzione della qualificazione professionale dei propri associati.

3.2.2 Fanno parte del Comitato di Qualificazione, in qualità di componenti effettivi:

- a) il Presidente dell'Associazione, che lo presiede;
- b) uno dei Vice Presidenti dell'Associazione, designato dal Consiglio Direttivo;
- c) da un minimo di quattro ad un massimo di sette altri componenti, designati dal Consiglio Direttivo dell'Associazione, anche individuati tra non Soci, dei quali almeno tre facenti parte dello stesso Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo può modificare in qualsiasi momento la composizione numerica e nominativa del Comitato di qualificazione, ferme restando le precedenti indicazioni.

Può prendere parte alle riunioni del Comitato di Qualificazione, con funzioni consultive e senza diritto di voto, il Decano del Collegio dei Probiviri o un Proboviro designato dal medesimo Collegio.

3.2.3 Il Comitato di Qualificazione si riunisce ad iniziativa del Presidente. Le riunioni sono valide se risultano presenti almeno cinque dei componenti effettivi e le decisioni sono valide se assunte con il voto favorevole di almeno 4/5 (quattro quinti) dei presenti aventi diritto al voto. Tutte le attività e le incombenze di natura amministrativa e gestionale fanno capo al Segretario Generale dell'Associazione.

3.2.4 Il Comitato di Qualificazione ha il compito di:

- a) individuare i profili professionali specifici, fermo quanto precisato ai punti 3.1.4 e 3.1.5;
- b) stabilire il calendario delle sessioni di conferimento degli attestati di qualificazione, anche con riferimento al colloquio conoscitivo/integrativo;
- c) precisare i termini di riferimento (ambito e profili) per ciascuno degli attestati da rilasciare;
- d) verificare e validare la rispondenza della formazione professionale continua, in base allo specifico Regolamento per la formazione continua, per il rinnovo di validità di cui al punto 3.5.

3.2.5 Ai componenti del Comitato di Qualificazione è fatto obbligo di mantenere il più assoluto riserbo sui lavori di competenza e sulle notizie comunque acquisite nello svolgimento del proprio mandato.

3.2.6 Avverso alle decisioni del Comitato di Qualificazione è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri, da proporsi - a pena di decadenza - con le modalità previste dal Regolamento vigente e nel termine di giorni trenta dalla data di ricezione della comunicazione relativa alla decisione da impugnare. Se del caso, potrà essere successivamente attivata la "clausola arbitrale" di cui all'articolo 21 dello Statuto.

3.3 PROCEDURA DI RILASCIO DELL'ATTESTATO

3.3.1 Per ottenere il rilascio dell'attestato di qualificazione professionale, il Socio deve:

- a) presentare la domanda - anche contestualmente a quella di prima adesione - specificando l'ambito ed il profilo professionale per il quale richiede l'attestazione e fornendo la documentazione richiesta o ritenuta utile per una più compiuta valutazione;
- b) rendersi disponibile e prendere parte al test di valutazione ed al colloquio conoscitivo/integrativo con il Comitato di Qualificazione.

3.4 REQUISITI PER IL RILASCIO DELL'ATTESTATO DI QUALIFICAZIONE

3.4.1 Per il primo rilascio dell'attestato di qualificazione sono requisiti essenziali ed inderogabili:

- a) l'adesione all'Associazione in qualità di Socio onorario o ordinario;
- b) il conseguimento di un punteggio non inferiore a 20 (venti), in base alle tabelle di cui al punto 3.6, tenute presenti le relative note (3.6.3) ed a condizione che il punteggio minimo di ogni componente singola o combinata sia quello indicato nella tabella 3.6.4. Il punteggio è relativo esclusivamente all'ambito e al profilo professionale per il quale viene richiesto l'attestato.

3.4.2 Per ogni ambito professionale e per ogni profilo deve essere rilasciato un distinto attestato di qualificazione.

3.4.3 L'attestato di qualificazione ha validità triennale, sempre con riferimento all'anno solare, ma viene annualmente confermato in presenza di adesione all'Associazione, fermo restando quanto previsto al successivo punto 3.5 per il rinnovo triennale.

3.4.4 La perdita, per qualsiasi causa, della qualifica di Socio comporta la cessazione immediata della validità degli attestati di qualificazione rilasciati, anche se rinnovati.

3.5 MANTENIMENTO DELL'ATTESTATO ED OBBLIGO DI FORMAZIONE PERMANENTE

3.5.1 Il rinnovo di validità dell'attestato di qualificazione viene rilasciato al Socio qualificato che abbia mantenuto la qualifica nel triennio precedente e che si sia attenuto all'obbligo di formazione permanente previsto dallo specifico Regolamento per la formazione continua.

3.5.2 L'inosservanza di quanto previsto per gli obblighi di formazione continua comporta la cessazione della validità dell'attestato di qualificazione che peraltro può essere ripristinata con la regolarizzazione della documentazione richiesta.

3.5.3 Anche il rinnovo dell'attestato di qualificazione ha validità triennale, con conferma annuale di adesione all'Associazione.

3.6 TABELLE PUNTEGGI

3.6.1 Crediti permanenti

A - FORMAZIONE DI BASE <i>per tutti gli ambiti professionali</i>	PUNTI
A.1 Diploma di Scuola media inferiore	1
A.2 Diploma di Scuola media superiore	3
A.3 Diploma universitario (laurea breve)	5
A.4 Diploma di laurea (laurea magistrale)	7
A.5 Iscrizione in Ordini/Collegi/Albi professionali, previsti da disposizioni di legge (esame di Stato): per A.2=0,5 per A.3=0,75 per A.4=1,00	0,5-1,00
B - ESPERIENZA LAVORATIVA MATURATA <i>con riferimento allo specifico ambito professionale</i>	
B.1 Attività nello specifico ambito professionale, con diploma di scuola media inferiore o equipollente 0,4 per anno - min. 10 anni	4→

B.2	Attività nello specifico ambito professionale, con diploma di scuola media superiore o equipollente 0,8 per anno - min. 5 anni	4→
B.3	Attività nello specifico ambito professionale, con laurea breve - tre anni 1,0 per anno - min. 4 anni	4→
B.4	Attività nello specifico ambito professionale, con laurea magistrale 1,33 per anno - min. 3 anni	4→

3.6.2 Crediti formativi

C – FORMAZIONE SPECIFICA <i>con riferimento allo specifico ambito o profilo professionale</i>		
C.1	Partecipazione a Master o corsi erogati da istituzioni universitarie - durata 120 ore (durata inferiore: punteggio in proporzione)	8
C.2	Partecipazione ad altri corsi di formazione e/o aggiornamento specifici durata 40 ore (durata inferiore/superiore: in proporzione - max 7,5 per evento)	2,5
C.3	Partecipazione a Seminari di approfondimento specifici - durata min. 3,5 ore (durata superiore: in proporzione - max 2,0 per evento)	0,25
C.4	Partecipazione a Convegni in materia di sicurezza - durata minima 3,5 ore (durata superiore: in proporzione - max 1,0 per evento)	0,125

D – MAGGIORAZIONI <i>con riferimento allo specifico ambito o profilo professionale (se precisato)</i>		
D.1	Abilitazione e/o iscrizione in Albi/Elenchi previsti da norme legislative in materia di sicurezza (ad es.: L. 818/84; DLgs 494/96)	1,5
D.2	Per ogni ulteriore anno di attività, oltre il minimo previsto in tabb. 3.6.1-A in qualsiasi ambito professionale	0,25
D.3	Certificazione, con validità in corso, rilasciata da OdCI accreditato, relativa allo specifico ambito o profilo professionale	2,5
D.4	Pubblicazione di libri e/o studi su argomenti di sicurezza; conseguimento di brevetti e/o riconoscimento invenzioni (min - max per ciascuna ricorrenza)	1 - 4
D.5	Docenza in master e/o corsi di formazione e seminari - giornata convenzionale 7 ore (proporzionale per durata inferiore o per più giornate non replicate)	2,5
D.6	Relazione svolta in convegni, in materia di sicurezza e/o coordinamento di sessioni/convegni (min - max per ogni relazione o coordinamento)	0,5 - 1,5
D.7	Pubblicazione di articoli in materia di sicurezza su riviste specializzate (min - max per ogni articolo)	0,5 - 1,5
D.8	Certificazione ISO 9000/9001 o Vision 2000 <u>dell'attività professionale</u> , con validità in corso	1,5
D.9	Anzianità di adesione all'A.I.PRO.S. (0,4 per ogni anno solare o frazione superiore al semestre) min-max	0 - 2

E - TEST DI VALUTAZIONE E COLLOQUIO <i>con riferimento allo specifico ambito/profilo professionale</i>		
E.1	Test di valutazione (questionario a risposte chiuse) - 15 domande 0,2 per ogni risposta esatta - valido se con 10 risposte esatte (min - max)	2 - 3
E.2	Chiarimenti e/o integrazioni emerse nel colloquio con il Comitato di Qualificazione (10/10 = 5) (min - max)	3 - 5

3.6.3 Note alla tabella “punteggi”

- 1) I punteggi relativi alla formazione di base da A.1 a A.4 non sono cumulabili e, pertanto, il titolo di maggior punteggio comprende quelli di livello inferiore.
- 2) I punteggi variabili (C.3, C4, D.3, D.5, D.6, D.8, E1 e E.2) sono determinati dal Comitato di Qualificazione, anche in misura intermedia rispetto al minimo/massimo indicato, in base alla valutazione della documentazione richiesta o prodotta o all'esito del colloquio.
- 3) La formazione di base (A.1 ÷ A.5) e la presenza di abilitazioni o certificazioni (D.1, D.2 e D.7) devono essere comprovati da fotocopia dei titoli originali, in regime di validità temporale.
- 4) L'esperienza lavorativa (B.1 ÷ B.5) deve essere comprovata da dichiarazione del datore di lavoro o del committente o da autocertificazione del richiedente.

- 5) La partecipazione a master, corsi, seminari o convegni (C.1 ÷ C.4) deve essere documentata da specifici attestati di partecipazione e/o da dichiarazione dell'Ente organizzatore e/o da altra documentazione non emessa dal richiedente. Master, corsi, seminari e convegni di formazione specifica (C.1 ÷ C.4) devono essere comunque attinenti al profilo per il quale viene richiesto l'attestato di qualificazione. Per le iniziative promosse e curate dall'Associazione non è richiesta alcuna certificazione ma la sola indicazione, restando a carico della Segreteria i conseguenti riscontri.
- 6) La pubblicazione di libri, saggi o articoli (D.3 e D.6) deve essere documentata dalla dichiarazione dell'editore o da una copia della pubblicazione.
- 7) Le docenze e le relazioni (D.4 e D.5) svolte in corsi, seminari o convegni relative ad iniziative non promosse e curate dall'Associazione devono essere documentate da specifica dichiarazione dell'Ente organizzatore o da altra documentazione inoppugnabile (ad esempio, copia di fattura o parcella emessa).
- 8) Per l'originario rilascio dell'attestato di qualificazione vengono considerate la "formazione specifica" e le "maggiorazioni" relative all'ultimo quinquennio.
- 9) A richiesta del Comitato di qualificazione deve essere esibito l'originale della documentazione fornita in copia e/o ulteriori documenti a supporto di eventuali autocertificazioni.

3.6.4 Tabella punteggi minimi in relazione al titolo di studio

	<i>Diploma di Scuola media inferiore</i>	<i>Diploma di Scuola media superiore</i>	<i>Laurea breve</i>	<i>Laurea magistrale</i>
A - FORMAZIONE DI BASE	1	3	5	7
B - ESPERIENZA LAVORATIVA	4	4	4	4
C - FORMAZIONE SPECIFICA	10	8	6	4
D - MAGGIORAZIONI				
E - TEST E COLLOQUIO	2 + 3	2 + 3	2 + 3	2 + 3
	20	20	20	20

3.7 DISPOSIZIONE TRANSITORIA

- 3.7.1 Tutte le attestazioni rilasciate prima del 31 dicembre 2015 cessano di avere validità in tale data ed occorre assoggettarle a rinnovo, nei termini di cui al punto 3.5 (Mantenimento dell'attestato ed obbligo di formazione permanente), restando quindi escluso il test di valutazione ed il colloquio.
- 3.7.2 Per le attestazioni rilasciate prima del 31 dicembre 2015 il termine ultimo per il rinnovo di validità è fissato al 31 marzo 2016. Decorso tale termine l'attestazione decade.